



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 71 del 21/12/2018



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Indice

PREMESSA	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	6
Art. 1 – FINALITÀ.....	6
Art. 2 - OGGETTO.....	6
Art. 3 - CRITERI DI ACCESSO	7
Art. 4 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	8
Art. 5 – I DIRITTI DEGLI INTERESSATI	8
Art. 6 – I RAPPORTI CON GLI INTERESSATI.....	9
TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI	9
Art. 7 – ACCESSO SU DOMANDA	9
Art. 8 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO	10
Art. 9 - PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI).....	10
Art. 10 - ISTRUTTORIA.....	12

Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Art. 11 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO.....	12
Art. 12 – ESITO DEL PROCEDIMENTO	13
Art. 13 – VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE SOCIO SANITARIA.....	14
Art. 14 – COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI .	14
TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	15
Art. 15 – LE FORME DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI.....	15
Art. 16 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE.....	15
Art. 17 – RUOLO DEI COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO	16
TITOLO IV - INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA, SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ..	16
Art. 18 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	16
Art. 19 – ASSISTENZA ECONOMICA.....	17
Art. 20 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	17
Art. 21 – MOTIVI DI ESCLUSIONE GENERALI	17
Art. 22 – ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA	18
Art. 23 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA.....	18
Art. 24 – ASSISTENZA ECONOMICA D'EMERGENZA	19
Art. 25 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	19
Art. 26 – QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI - TABELLE	20
Art. 27 - NON CUMULABILITA' CON CONTRIBUTI REI, RES, L.R. 14/2015, OVVERO DA ALTRE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI.	22
Art. 28 – CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI.....	23
Art. 29 - INSERIMENTI LAVORATIVI E INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ.....	24
TITOLO V - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO DA PARTE DEI CITTADINI AL COSTO DEGLI INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.....	24
Art. 30 - SERVIZIO MINORI	25
Art. 31 - SERVIZIO DISABILI	25
Art. 32 - SERVIZIO ANZIANI - INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE	25

TITOLO VI - SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	26
Art. 33 – DEFINIZIONE	26
Art. 34 – DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	27
Art. 35 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	27
Art. 36 – ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI	27
Art. 37 – CRITERI DI PRIORITÀ PER LA PRESA IN CARICO.....	27
Art. 38 – PASTI A DOMICILIO.....	28
Art. 39 – TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA.....	28
Art. 40 – SOSPENSIONE E DECADENZA DEL SERVIZIO	28
Art. 41 – DIRITTI E DOVERI DEI RICHIEDENTI	29
Art. 42 – DOMANDA	29
Art. 43 – CONTRIBUZIONE	30
Art. 44 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE	30
Art. 45 – ESONERI.....	31
TITOLO VII - SERVIZI IN FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI O AD ALTA COMPLESSITÀ. 31	
Art. 46 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DISABILI – FINALITA'	31
Art. 47 – MODALITA' DI ESECUZIONE	31
Art. 48 - SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI – FINALITA'.....	31
Art. 49 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI.....	32
Art. 50 – INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI – FINALITA'	32
Art. 51 - INSERIMENTI PROTETTI PER SITUAZIONI AD ELEVATA COMPLESSITÀ - FINALITÀ.....	32
Art. 52 - INSERIMENTI FUORI TERRITORIO DISTRETTUALE	33
Art. 53 – CRITERI DI PRIORITA'	33
TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	33
Art. 54 - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	33
TITOLO IX – NORME FINALI	34
Art. 55 – CONTROLLO NELL'EROGAZIONE DELLA SPESA.....	34
Art. 56 – MODALITA' DEI CONTROLLI.....	35
Art. 57 – ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI	35
Art. 58 – AZIONI DI RIVALSA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA	35
Art. 59 – DECADENZA DALL'UTILIZZO DEI SERVIZI.....	36
Art. 60 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36
Art. 61 – ENTRATA IN VIGORE.....	36
Art. 62 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO	37

PREMESSA

*Nello spirito dei Principi sanciti dalla Costituzione artt. 2,3,4,5, e dei diritti e doveri dei cittadini, in conformità ai principi di cui al titolo V della Costituzione, in particolare articoli 117 e 118 e nel quadro delle funzioni delegate dal DPR 616/77; secondo le modalità previste dalle normative Nazionali (in particolare la Legge 8 nov. 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e Regionali (in particolare L.R. 12 marzo 2003 n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") in ambito sociale e dell'ordinamento degli enti locali; nonché in base ai principi generali e programmatici del vigente Statuto, **L'Unione della Romagna Faentina riconosce un valore di primaria importanza alle proprie competenze in materia di Politiche Sociali.***

L'Unione della Romagna Faentina (di seguito Unione, e/o URF) ha promosso, attraverso la partecipazione degli Assessorati ai Servizi Sociali dei Comuni aderenti, un percorso condiviso per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il percorso è stato realizzato e supervisionato tecnicamente dall'Ufficio di Piano dell'Unione ed ha avuto come obiettivo il confronto e la condivisione, nella comune volontà politica, tesa verso la progressiva omogeneizzazione dei servizi e/o di individuazione di specificità territoriali da salvaguardare.

Uno dei temi guida è stato proprio quello delle differenze territoriali, delle risorse ed anche delle diverse risposte ai bisogni stessi. Si sottolinea in premessa il percorso attuato, proprio per valorizzare un metodo di lavoro che ha cercato di proporre i diversi Comuni non in antitesi ma proiettati insieme verso una nuova interpretazione del territorio di riferimento, un territorio che per i servizi sociali non può che costituire una risorsa, non certo un limite.

Queste dichiarazioni iniziali hanno anche il compito di rappresentare la complessità del cambiamento che stiamo vivendo, sia come persone e famiglie (i bisogni) che come Istituzioni e servizi (percorsi di integrazione). La proposta di un regolamento in Unione ha coinvolto anche l'associazionismo, la rappresentanza del privato sociale e le organizzazioni sindacali confederali del territorio.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali è fondato sui principi di sussidiarietà, imparzialità, equità, e non discriminazione. In particolare è garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario.

I comportamenti dei soggetti e degli operatori si attengono a tali principi e ad essi si ispirano l'interpretazione e l'applicazione delle norme che regolano la materia.

L'Unione intende programmare, gestire e sviluppare tali competenze adeguando i propri interventi alle sostenibilità delle proprie risorse di Bilancio, all'evoluzione delle problematiche sociali, economiche e culturali della comunità locale e del contesto di riferimento.

A tal fine l'Unione, rispetto alle esperienze precedenti, intende aggiornare le proprie modalità di azione socio-assistenziale regolamentando gli interventi rivolti alla protezione dei soggetti fragili (singoli o nuclei familiari) che, per condizioni di vita o di salute, non sono in grado di far fronte alle proprie esigenze.

L'Unione intende farsi carico delle situazioni problematiche fornendo aiuti transitori e mirati che tendano a rafforzare le competenze dei soggetti destinatari e quelle del gruppo di appartenenza, nell'ottica di una sufficiente autonomia o, in via subordinata, del contenimento della dipendenza.

Il sistema integrato dei servizi dell'Unione persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

Il presente Regolamento disciplina i principi generali e le finalità cui si conforma il sistema integrato del Servizio Sociale dell'Unione della Romagna Faentina; disciplina altresì i requisiti generali di accesso e di ammissione alle prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie assicurate dal Distretto socio-sanitario faentino, nonché i criteri che guidano l'erogazione delle stesse.

Il regolamento definisce inoltre le modalità di compartecipazione da parte dell'utenza al costo dei servizi e degli interventi, in conformità con la normativa vigente.

L'Unione determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo dei Servizi Sociali, sulla base dei bisogni del territorio.

L'Unione, in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali capace di integrare servizi pubblici, attività del privato sociale (cooperazione sociale), delle organizzazioni non profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie.

Il sistema integrato dei servizi sociali favorisce le interazioni tra il bisogno sociale, il territorio e la comunità che lo abita, con l'obiettivo di rafforzare la coesione sociale attraverso la prevenzione del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il presente regolamento intende disciplinare gli interventi economici, gli interventi e i servizi sociali nell'ambito delle risorse annualmente destinate per la gestione delle funzioni conferite dai Comuni all'Unione della Romagna Faentina e dall'AUSL - Distretto di Faenza, al fine di concorrere:

- a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- a integrare servizi alla persona e al nucleo familiare con le misure economiche.

2. Gli interventi e/o servizi sociali sono lo strumento attraverso il quale si attivano e/o si integrano:

- a. misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento;
- b. misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c. interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti per l'infanzia e dell'adolescenza;
- d. misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
- e. misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- f. interventi per l'integrazione, la tutela e la riabilitazione delle persone disabili;
- g. interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h. prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, di contrasto alle ludopatie, cyberbullismo, bullismo favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i. l'istituzione e l'assegnazione di titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali nelle forme di "buono" e "voucher", quali titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, nelle forme previste dalla legge e da disciplinarsi attraverso apposito allegato;
 - a) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

Art. 2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso, al sistema integrato secondo criteri di valutazione socio-economica. I criteri concernenti il concorso, da parte dei beneficiari, al costo delle prestazioni formano un apposito ed aggiuntivo regolamento rispetto al presente e qui allegato quale parte integrante e sostanziale.

2. Sono oggetto di regolamentazione gli interventi afferenti alle seguenti aree:

- contrasto alla povertà e accompagnamento alla autonomia.
- inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.
- sostegno alla domiciliarità.

Il sistema di erogazione, i soggetti erogatori e gli operatori si uniformano ai principi di universalità, equità ed imparzialità.

3. Gli interventi economici devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale. Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi, e relative modalità di attuazione, appropriate alle specifiche situazioni.

4. Anche la determinazione della partecipazione dei soggetti destinati degli interventi al costo dei servizi usufruiti è uniformata a criteri di equità, omogeneità e razionalità attraverso l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - CRITERI DI ACCESSO

1. Il diritto ad usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato è riconosciuto a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina (Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo), fatte salve eventuali leggi speciali.

2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, gli interventi e le prestazioni sono estesi anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio dell'Ambito distrettuale.

3. Nel caso di assistenza prestata a non residenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, il Servizio sociale si attiva, salvo motivata deroga, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del Comune di residenza.

4. Nella prospettiva universalistica e inclusiva della cittadinanza, sono riconosciute priorità che concorrono alla definizione del progetto:

- ai soggetti in condizioni di povertà o con situazione economica disagiata;
- ai soggetti in condizione di non autosufficienza e/o con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico, psichico o sensoriale, totale o parziale, a provvedere alle proprie esigenze;
- ai minori, specie se in condizioni di disagio familiare.
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva, nella frequenza scolastica obbligatoria e nel mercato del lavoro,
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano interventi sociali;

5. Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è il bisogno. Il diritto alla prestazione è basato esclusivamente sulla diversità dei bisogni.

6. L'attivazione di interventi economici integrativi o sostitutivi delle risorse personali e/o parentali dei fruitori dei servizi è determinata dal concorso delle seguenti condizioni:

- - siano disoccupati e senza alcuna fonte di reddito e/o sostegno parentale, percepiscano esclusivamente redditi da pensione sociale o minima o siano in attesa di pensione di reversibilità, invalidità, ecc.

- siano in condizioni economiche disagiate (è ammessa esclusivamente la proprietà dell'appartamento di abitazione del nucleo familiare, previo accertamenti di carattere sociale),
- abbiano, il coniuge e i soggetti ad esso assimilati per legge oppure e tutti i parenti di primo grado, in condizioni economiche tali, da non potere provvedere al loro mantenimento,
- siano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, connesso ad eventi temporanei ed occasionali e non possono contare su risorse e sostegno parentali.

7. Al fine di valutare il bisogno e la priorità di accesso al sistema integrato di cui al presente regolamento, nella situazione economica vengono considerate tutte le risorse di natura economica, a qualsiasi titolo godute o percepite, del soggetto richiedente la prestazione sociale.

8. Ogni caso, dal punto di vista della soluzione progettuale, va esaminato anche con riferimento ai tenuti al mantenimento ai sensi dell'art. 466 del codice civile o all'assegno alimentare del soggetto richiedente.

9. Il sistema integrato del Servizio sociale dell'Unione della Romagna Faentina si conforma ai principi di universalità, uguaglianza, equità e imparzialità. La diversificazione delle modalità di accesso ad un determinato intervento, nonché la misura con la quale viene erogato l'intervento stesso, sono disposti anche attraverso apposite procedure operative interne in funzione del principio di appropriatezza, in relazione alla fruizione delle diverse possibilità offerte dalla rete dei servizi esistente e nel rispetto del presente Regolamento.

10. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.

Art. 4 – PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. È garantito a tutti l'accesso ai servizi. È garantita altresì la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali attraverso la valutazione professionale svolta dagli operatori sociali.

2. L'istruttoria tecnico professionale per l'accesso ai servizi è orientata a valutare lo stato di bisogno del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibile. Il sistema dei servizi assicura comunque la capacità di farsi carico delle situazioni di maggiore gravità e gli interventi in emergenza.

Art. 5 – I DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Il Servizio sociale garantisce all'interessato:

- a) la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
- b) la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c) la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;

- d) la trasparenza di tutti i propri atti amministrativi al fine di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato, con il solo limite del rispetto alla tutela della riservatezza, di cui al precedente punto c.
2. Relativamente ai casi ammessi è garantito, inoltre:
- ☞① l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
 - Ⓜ① la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del Progetto Individualizzato, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
 - Ⓜ① il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio della erogazione delle prestazioni, salvi gli interventi in emergenza o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria; in tali casi gli interessati saranno informati tempestivamente;
 - Ⓜ① il controllo, da parte dell'Unione della Romagna Faentina, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati.

Art. 6 – I RAPPORTI CON GLI INTERESSATI

1. L'Unione della Romagna Faentina garantisce la completa informazione in merito al sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Gli uffici dei servizi sociali dei Comuni dell'Unione rappresentano la sede per accedere ai servizi.
2. La procedura di ammissione alle prestazioni socio-sanitarie è integrata con le funzioni di titolarità dell'A.USL Romagna.
3. Viene perseguito l'obiettivo della massima integrazione tra gli ambiti di intervento nei quali si articola il sistema dei servizi alla persona, al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi.
4. È compito degli operatori supportare attivamente l'interessato nella ricerca delle soluzioni complessivamente disponibili, affiancandolo nella lettura del bisogno e fornendo le informazioni ed i contatti utili.

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

Art. 7 – ACCESSO SU DOMANDA

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda, presso la sede del Servizio di Segretariato Sociale presente in tutti i Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, da parte del soggetto interessato o da un suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.
2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso unitario, l'Unione assume un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi, con esclusione di quelli per i quali la normativa ne richiede uno specifico.

3. Qualora per l'accesso alla prestazione sia previsto su base ISEE, il richiedente deve allegare alla domanda un'attestazione ISEE in corso di validità all'atto della presentazione della domanda stessa.
4. In caso di prestazione erogata d'ufficio, l'attestazione ISEE andrà prodotta e consegnata entro 30 giorni dall'attivazione della prestazione.
5. Entro 30 gg. dalla data di ricezione della richiesta, l'Assistente Sociale completa l'istruttoria (salvo ritardi dovuti alla mancata presentazione da parte del richiedente, della documentazione o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio).
6. Il procedimento ha avvio dalla data di ricevimento della domanda, come risulta dalla data di protocollo della stessa e termina con l'esecutività del relativo provvedimento amministrativo.
7. La durata massima del procedimento amministrativo è stabilita in 60 gg., ivi compreso l'esame della pratica in Commissione Tecnica Economica di cui al successivo art. 14. e termina con la comunicazione dell'esito al richiedente, salvo i ritardi dovuti alla mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio.
8. Per la procedura di erogazione si rimanda al successivo art. 14.

Art. 8 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. I servizi sociali dell'Unione si attivano nei casi di:
 - a) adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
 - b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione;
 - d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione;
 - e) segnalazione da parte di altri servizi o di persone o sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione;
 - f) richiesta di un componente della famiglia.
2. Per la presa in carico, i Servizi dovranno informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, tranne quando sussistano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso, ovvero nei casi disciplinati dalla legge.

Art. 9 - PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO (PAI)

1. Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso, in una logica di sussidiarietà sia con la rete familiare e relazionale del soggetto che con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.
2. Nel progetto assistenziale individualizzato sono analizzati i bisogni segnalati ma anche quelli rilevati dall'assistente sociale responsabile del caso, sono definiti gli obiettivi generali e specifici, i tempi di realizzazione, vengono individuate e definite le risorse attivabili nella rete familiare e

relazionale del soggetto, quelle fruibili nel privato sociale, di volontariato e di cooperazione sociale, della rete del territorio, gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione; il piano delle attività, i tempi e i modi di verifica dei risultati.

3. Nell'elaborazione del progetto è imprescindibile la condivisione degli obiettivi e dei contenuti con la persona assistita e i suoi familiari o caregiver, la valutazione di tutte le alternative possibili, propedeutica all'individuazione degli interventi più appropriati, il consenso informato al piano di intervento. Nei progetti che prevedono l'attivazione delle risorse della rete del territorio, l'Unione riconosce e supporta la figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé. Laddove necessario e funzionale alla progettazione si prevede il coinvolgimento di un referente del soggetto privato sociale (associazione e/o cooperativa) chiamato a partecipare alla realizzazione del piano di intervento.

4. Il progetto può essere definito, se necessario, con l'apporto multiprofessionale, in apposite equipe multidisciplinari o monodisciplinari, eventualmente strutturate in forma di commissione.

5. Nell'ambito dell'equipe multidisciplinare o della commissione viene individuato, sulla base del bisogno prevalente, il professionista responsabile del caso (case manager/care manager).

6. Verificata la compatibilità con le risorse a disposizione, il responsabile del caso organizza la proposta di progetto dopo aver provveduto a richiedere l'autorizzazione al Capo Servizio, di norma scritta. E' possibile l'attivazione in emergenza degli interventi, previa autorizzazione anche telefonica del Capo Servizio competente, verificate comunque le disponibilità di bilancio e da sottoporre a ratifica da parte della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali. La proposta di progetto viene presentata dal Responsabile del caso, ed a seguito di decisione assunta in sede di Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali secondo le procedure di cui al successivo Art. 14, al Responsabile del servizio per l'autorizzazione della spesa e solo dopo può essere attivata, attraverso la formale sottoscrizione tra le parti coinvolte, diventando "contratto sociale" tra le parti.

L'impegno assunto dall'Unione della Romagna Faentina, alle condizioni previste nel progetto, diventa diritto esigibile per la persona.

7. La conclusione del progetto per raggiungimento degli obiettivi ivi previsti comporta la dimissione fisiologica dal servizio; il mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'assistito può comportare la dimissione forzata dal servizio.

8. Dalla segnalazione del bisogno alla definizione del progetto non possono decorrere più di 30 giorni; i tempi per la produzione di documentazione da parte della persona sospendono i termini del procedimento.

9. Il progetto individualizzato viene definito P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato) quando riguarda procedimenti di presa in carico in area socio-assistenziale; P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) quando riguarda procedimenti di presa in carico in area socio-educativa e, in funzione del più

ampio "Progetto di Vita" individualizzato che risponde, in un'ottica più globale rispetto al diritto all'autonomia, alla relazione, alla socializzazione e all'apprendimento, quando riguarda procedimenti di presa in carico in area disabili.

Art. 10 - ISTRUTTORIA

1. Le richieste vanno corredate delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da autodichiarazioni.
2. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.
3. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione.
4. Nella formulazione del Progetto Individualizzato, nonché nella definizione della misura e del *budget* dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

Art. 11 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. Il Servizio Sociale Professionale provvede alla valutazione della situazione di bisogno, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
 - b) situazione familiare;
 - c) contesto abitativo e sociale;
 - d) situazione economica e lavorativa.
2. La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizioni di bisogno.
3. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dall'Unione o da altri enti e la presenza di forme di intervento assistenziale informale (rete parentale, forme di vicinato sociale, caregiver) sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a., c. e d. del precedente comma 1.
4. In caso di situazioni di bisogno che necessitano di interventi multiprofessionali sono attivate le modalità di valutazione previste all'art. 13.
5. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno e fragilità, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente Regolamento.
7. Nel caso in cui il fabbisogno di servizi, interventi, prestazioni, risulti superiore rispetto alle risorse disponibili, la priorità nell'erogazione dei servizi del presente Titolo sarà assicurata tenendo conto delle risultanze di cui al "Profilo di fragilità"¹.

¹ Il "Profilo di fragilità", approvato dalla regione Emilia-Romagna con Delibera n. 191 del 15/02/2016 è lo strumento universale di individuazione delle categorie di soggetti caratterizzate da condizione di vulnerabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute all'art.3,

8. Qualunque sia l'esito del processo valutativo, decorsi almeno tre mesi, è sempre ammessa la ri-valutazione periodica da parte dei servizi che hanno in carico l'utente o per iniziativa diretta della persona.

9. Per le richieste di servizio per le quali è prevista la presentazione della domanda entro un termine, a parità di punteggio di valutazione della fragilità, verrà data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 12 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, il Servizio Sociale Professionale predispone il progetto individualizzato concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda. Per la predisposizione del Progetto Individualizzato viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce:

- gli obiettivi del programma;
- le risorse professionali e sociali attivate;
- gli interventi previsti;
- la durata;
- gli strumenti di valutazione;
- le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e della rete familiare;
- le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
- i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli elementi di cui alle lettere da a) a d). dell'art. 11, comma 1, del presente Regolamento.

2. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del Progetto Individualizzato da parte del Servizio Sociale Professionale/Responsabile e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

3. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

4. In caso di provvedimento di diniego sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile che di norma è il seguente:

- a) il richiedente può presentare opposizione contro la decisione della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione relativa all'esito negativo della sua domanda, fornendo tutti gli elementi in suo possesso per l'eventuale revisione della decisione assunta.
- b) l'opposizione scritta dovrà essere indirizzata al Segretario Generale dell'Unione della Romagna Faentina e dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame.

comma 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381" lo strumento "Il Profilo di fragilità per la presa in carico integrata da parte dei servizi del lavoro, sociali, sanitari (legge regionale 14/2015)", ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14.

- c) la Commissione riesaminerà la domanda dando risposta entro i 30 gg. successivi.
- d) In caso di ulteriore rigetto dell'istanza, il richiedente potrà avvalersi delle forme di ricorso ammissibili in termine di legge.

Art. 13 – VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE SOCIOSANITARIA

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale territoriale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'AUSL Romagna.

Art. 14 – COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI

1. L'Assistente Sociale presenta le richieste di accesso al sistema integrato di cui al presente regolamento (la domanda e la relativa documentazione) alla Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali allegando una relazione sullo stato di bisogno, sugli interventi in atto e programmati, contenente proposte sull'entità della prestazione, sulla durata, sulle collaborazioni da attivare.

2. L'Assistente Sociale nella predisposizione dell'istruttoria, per una puntuale conoscenza del caso, si avvarrà del contributo conoscitivo dei servizi presenti sul territorio.

3. La Commissione è presieduta dal Dirigente dei Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina ed è composta dai Responsabili dei Servizi afferenti alle aree in cui si articola il Settore, dall'Assistente Sociale che ha istruito la pratica, dal Segretario della Commissione con funzioni di verbalizzazione ed eventualmente dal Referente del Servizio Sociale del Comune di residenza del richiedente.

4. Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nei 2/3 dei componenti e i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti

5. La Commissione valuta la domanda, la relativa documentazione e le proposte degli operatori, responsabili del caso, esprime il proprio parere sulle prestazioni da erogare, indicando l'importo e la durata dell'intervento.

6. La Commissione per motivi sociali, può autorizzare alla riscossione una persona diversa dal titolare della prestazione.

7. Il Dirigente prende atto delle risultanze della Commissione e adotta la decisione con determina con proprio atto le prestazioni decise in Commissione.

8. Per quanto riguarda gli interventi urgenti, la procedura per l'erogazione degli interventi è la seguente:

le persone che necessitano di tali interventi presentano all'Assistente Sociale domanda motivata, indirizzata al Dirigente dei Servizi Sociali allegando la relativa documentazione;

le Assistenti Sociali presentano la domanda e la relativa documentazione al Dirigente dei Servizi Sociali, allegando una relazione che motiva la necessità e l'urgenza dell'intervento e ne specifica l'entità anche in base alle disponibilità economiche assegnate;

a) il Dirigente dei Servizi Sociali dispone l'erogazione dell'intervento straordinario urgente, esprimendo un parere sulla congruità della prestazione rispetto all'intervento complessivo sul caso.

9. La Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali potrà inoltre proporre di adottare un piano di intervento in deroga ai criteri di cui al presente regolamento in considerazione di particolari situazioni sociali, con adeguata motivazione.

TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 15 – LE FORME DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

1. Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di bisogno accertato secondo criteri di solidarietà ed equità, e tenuto conto delle risorse disponibili, i Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina stabiliscono il pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi erogati dall'Unione con l'applicazione di esenzioni e agevolazioni tariffarie graduate sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione.

2. L'Unione verifica l'eventuale disponibilità alla compartecipazione anche di altri parenti ovvero di persone interessate a richiedere il servizio o al suo rappresentante. Il contributo dell'Unione è diminuito sulla base della situazione economica dell'utente e della persona interessata, in applicazione delle soglie individuate.

3. La persona destinataria degli interventi ovvero quella interessata alla compartecipazione ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimonio intervenuti in fase di erogazione, al fine di procedere alla relativa e conseguente rivalutazione della situazione economica.

4. Restano fermi gli istituti civilistici disciplinanti l'obbligo al mantenimento ed agli alimenti.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti i familiari in linea retta di primo grado, i donatori e il coniuge o i soggetti ad esso assimilati per legge.

5. Il ricovero di tipo residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento, cura e promozione del benessere dell'assistito, pertanto in caso di assunzione della relativa retta a totale carico dell'Unione, a favore di qualunque tipologia di utenza, fatta salva una quota mensile per piccole spese personali da lasciare nella disponibilità dell'assistito, saranno introitate direttamente dall'Unione a titolo di deduzione dal costo sociale complessivo, a copertura anche parziale della spesa, tutte le provvidenze economiche, le indennità od altri interventi di tipo economico di cui l'assistito fosse eventualmente beneficiario.

6. Ogni forma di compartecipazione ai servizi va comunque valutata da parte dell'assistente sociale e della Commissione, sia con riferimento alla situazione socio-economica dei familiari e dei parenti obbligati, sia in relazione all'analisi dei rapporti reali con i familiari.

Art. 16 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

1. I Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina sono tenuti ad effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti alla situazione economica dell'interessato e dei familiari ovvero della persona

interessata alla compartecipazione, in collaborazione con le istituzioni competenti.

2. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica o di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell'accesso agli interventi economici e della compartecipazione alla spesa dei servizi, l'Unione dispone la revoca degli interventi disposti, riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

Art. 17 – RUOLO DEI COMUNI DI FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, RIOLO TERME, SOLAROLO

1. I Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo svolgono le seguenti funzioni:

- governano il sistema dei servizi attraverso il coordinamento permanente degli assessori ai servizi sociali;
- governano l'integrazione socio-sanitaria come necessità di coordinamento tra servizi sociali e sanitari pubblici o accreditati o convenzionati con il pubblico attraverso il Comitato di Distretto;;
- collaborazione con i Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina nella individuazione di risorse territoriali utili alla costruzione di risposte diversificate, personalizzate, flessibili;
- collaborazione con i Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina nella predisposizione di eventuali ulteriori interventi di natura sociale ed economica (es.: casa, sostegno affitto, individuazione risorse lavorative protette e non) da attivarsi nei territori.

TITOLO IV - INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, ACCOMPAGNAMENTO ALLA AUTONOMIA, SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ

Art. 18 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto e comunque non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

2. Le persone in situazione di bisogno socio-economico possono accedere ai seguenti interventi:

- assistenza economica:
 - a) ordinaria
 - b) straordinaria
 - c) di urgenza
- contributi per le famiglie affidatarie;

- inserimenti lavorativi per l'inclusione delle persone fragili
3. Le prestazioni in caso di comprovata necessità possono essere cumulabili secondo progetti di intervento/accompagnamento sostegno.

Art. 19 – ASSISTENZA ECONOMICA

1. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni significative di reddito e patrimonio intervenuti in fase di erogazione che danno luogo a rivalutazione della situazione economica del beneficiario.
2. I contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere gestiti da persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato, secondo il Progetto individualizzato concordato.

Art. 20 – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Titolo:
 - a) i richiedenti la cui certificazione ISEE, relativa alle prestazioni sociali agevolate, risulti pari o inferiore a €. 7.500,00.
 - b) i richiedenti che sottoscrivano il Progetto Assistenziale Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale, fatti salvi i casi che necessitano di assistenza economica d'urgenza.
2. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive e oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale tramite il Servizio Sociale professionale.
3. Per i contributi di cui ai successivi articoli la valutazione della Commissione, con adeguata motivazione, può non tener conto dei limiti di cui al precedente comma 1, lettera a.

Art. 21 – MOTIVI DI ESCLUSIONE GENERALI

1. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:
 - a) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato;
 - b) cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 - c) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, luoghi o ambienti di lavoro, Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dall'Unione della Romagna Faentina per facilitare l'inserimento lavorativo;
 - d) rifiuto all'eventuale proposta del Servizio Sociale di partecipare ad eventuali bandi per case popolari;
 - e) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o

di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;

- f) non aver volontariamente espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.);
- g) nel caso in cui sia stato verificato e sia dimostrabile un tenore di vita non corrispondente alla situazione economica dichiarata, attraverso l'attivazione dell'apposita convenzione con la Guardia di Finanza.

Art. 22 – ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

1. Gli interventi di assistenza economica ordinaria sono finalizzati a sostenere persone o nuclei familiari in situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti.

2. L'intervento è rivolto a persone o a nuclei familiari residenti nel territorio di competenza, temporaneamente sprovvisti di entrate sufficienti ai bisogni vitali correlate alla pensione minima INPS (ovvero inferiori all'importo calcolato sulla soglia di accesso della pensione integrata al minimo INPS, dell'anno in corso, ripartita per 12 mesi), che non possono accedere al lavoro per cause non totalmente imputabili alla loro volontà, ovvero che non beneficiano di altri interventi sociali continuativi, quali qualsiasi forma di ammortizzatore sociale, le indennità la disoccupazione, interventi di sostegno al reddito (SIA o RES), ecc.

3. L'assistenza economica ordinaria, erogata in forma continuativa ha, di norma, durata massima di 12 mesi. Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici per soggetti in situazione di cronicità, nonché per soggetti in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili.

4. Il contributo ordinario massimo mensilmente erogabile è pari al 50% (arrotondato all'euro superiore) dell'importo della pensione minima INPS vigente. Tale importo può essere incrementato di €. 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico ovvero per ogni minore in affidamento a parenti obbligati al mantenimento.

5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del Progetto Individualizzato.

Art. 23 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono contributi *una tantum* in favore di persone o nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

2. L'importo annuale non può superare la somma di € 1.500,00. L'importo, le modalità ed i tempi per l'erogazione vengono definiti nel Progetto Individualizzato.
3. Sono di norma ammesse al contributo le seguenti spese:
 - a) bollette utenze acqua, luce, gas e telefono (qualora quest'ultimo necessario per il Progetto Individualizzato). Il soggetto beneficiario si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
 - b) spese alimentari per particolari diete su prescrizione medica;
 - c) arretrati di affitto e condominio;
 - d) spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
 - e) spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperte dal Servizio Sanitario pubblico e su presentazione di prescrizione medica;
 - f) spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri, se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.);
 - g) altre tipologie strettamente correlate al Progetto Individualizzato.
4. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente.
5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del Progetto Individualizzato.

Art. 24 – ASSISTENZA ECONOMICA D'EMERGENZA

1. Contributi economici assistenziali, per casi di necessità primaria e/o spese di prima necessità per far fronte a bisogni indifferibili della persona e a situazioni di particolare urgenza, per i quali non è possibile seguire i procedimenti istruttori previsti d'ordinario, possono essere erogati tramite cassa economale.
2. I contributi di cui al comma 1 devono essere di misura contenuta di norma non superiore ad € 300,00 e mirati ad anticipare o sostituire un intervento assistenziale tramite lo strumento del Progetto Individualizzato. I contributi possono essere concessi allo stesso soggetto/nucleo familiare una sola volta nel corso dell'anno.
3. Per consentire di soddisfare tempestivamente i bisogni e le necessità espresse, l'operatore del Servizio Sociale Professionale, con apposita relazione tecnica, formulerà la proposta di intervento da autorizzarsi a cura del Dirigente, affinché si possa procedere alla tempestiva liquidazione della spesa tramite economo.

Art. 25 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Titolo è quella del nucleo familiare.
2. Per nucleo familiare si intende quello disciplinato dalla normativa ISEE.
3. Alla formazione della situazione economica concorrono tutti i componenti la famiglia di cui al comma 2.
4. Per condizione economica del nucleo familiare si intende quella risultante dalla certificazione I.S.E.E., in corso di validità, relativa alle prestazioni sociali agevolate ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Oltre alla certificazione I.S.E.E. è richiesta l'autocertificazione ovvero la comunicazione di eventuali altri proventi economici, non rientranti nel calcolo dell'I.S.E.E., percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare.
6. Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di esse negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.
7. Tutte le dichiarazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a zero devono essere segnalate per gli atti di controllo a carico della Guardia di Finanza.

Art. 26 – QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI - TABELLE

1. I contributi economici vengono quantificati partendo dalla Tabella 1. A) relativa all'I.S.E.E. del nucleo che richiede il contributo.
2. Al punteggio I.S.E.E. si assommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle successive. I punteggi calcolati con la Tabella 1. B) si sottraggono al punteggio I.S.E.E. Il punteggio della Tabella "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" si somma a quello I.S.E.E. Il punteggio della Tabella "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al P.A.I." si somma al punteggio I.S.E.E.
3. Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle "Valutazione della Situazione Economica", "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" e "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al P.A.I." costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	
A) I.S.E.E. (+ da 0 a 50 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive)	
I.S.E.E. In €.	Punti I.S.E.E. per Contributi economici ordinari integrativi del reddito. Contributi Straordinari finalizzati
0,00 - 2.000,00	50
2.000,01 - 4.000,00	40
4.000,01 - 6.000,00	30

Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

6.000,01 - 7.000,00	20
7.000,01 - 7.500,00	10
Oltre 7.500,00	0

B) ULTERIORI BENEFICI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO I.S.E.E. (da 0 a 10 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive)

1. B) 1. Contributi Comunali/dell'Unione della Romagna Faentina, a vario titolo erogati nei 12 mesi precedenti o in corso al momento della presa in carico (esenzione tariffe scolastiche, I.M.U., T.A.R.I., ecc.) e Aiuti ricevuti da enti e associazioni di volontariato (generi alimentari, prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze, ecc. e comunque quantificabili):

€/anno	Punti
0,00-200,00	-0
200,01-300,00	-5
300,01-400,00	-10
400,01-500,00	-15
500,01-600,00	-20
600,01-700,00	-25
Oltre 700,00	-30

N.B.: nel calcolo della Tabella 1. B) 1. è necessario sommare tutti i contributi percepiti

TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA:	MAX 50
---	--------

2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da 0 a 50 PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)

Indicatore	Punti
2. A) Situazioni di disoccupazione o riduzione/perdita della capacità reddituale per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto	Fino a 10
2. B) Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento, sfratto, ecc.)	5
2. C) nuclei familiari monogenitoriali, nuclei familiari con la presenza di almeno tre figli minori ovvero nuclei familiari numerosi, nuclei familiari con presenza di >75 anni;	5
2. D) presenza nel nucleo di un componente con comprovata certificazione dello stato di disabilità;	5
2. E) Assenza di rete familiare, caregiver o stato di emarginazione e solitudine	5
2. F) Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale	Fino a 20
TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA:	MAX 50

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL P.A.I. (da 0 a 10 PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)	
Indicatore	Punti
Nessuna collaborazione	0
Media collaborazione	5
Alta collaborazione	10

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Somma degli indicatori	Punti
1. Situazione economica	MAX 50
2. Bisogno socio-sanitario della famiglia	MAX 50
3. Grado di adesione e collaborazione al Progetto Assistenziale Individualizzato	MAX 10
TOTALE VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	MAX 110

In base al punteggio complessivo ottenuto, si calcola il quoziente di contributo erogabile:

Punti	% Contributo erogabile
0-10	0%
11-40	40%
41-50	50%
51-60	60%
61-70	70%
71-80	80%
81-90	90%
Oltre 91	100%

4. La Giunta dell'Unione, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, può rideterminare gli importi fissati dai precedenti articoli 22, 23 e 24, fermo restando la comunicazione alle parti sociali.

Art. 27 - NON CUMULABILITA' CON CONTRIBUTI REI, RES, L.R. 14/2015, OVVERO DA ALTRE NORMATIVE REGIONALI E NAZIONALI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FRAGILI.

1. Gli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento, finanziati con fondi dell'Unione della Romagna Faentina, non sono di norma cumulabili ma possono essere erogati in forma integrativa rispetto al R.E.I. (REddito di Inclusione) finanziato con risorse statali o al R.E.S. (REddito di Solidarietà) e alle altre misure attive e passive previste dalla L.R. 14/2015 e

finanziate con fondi regionali, ovvero da altre normative nazionali e regionali a sostegno delle persone in condizione di fragilità.

Art. 28 – CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

1. L'affidamento familiare è disciplinato in attuazione della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, della L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e degli articoli 5 e 35 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche nonché della Direttiva regionale approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1904 del 19/12/2011.

2. Alla famiglia affidataria di un minore la cui famiglia di origine risiede in uno dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina al momento dell'affidamento, in caso di affidamento extra-familiare o parentale, è riconosciuto un sostegno economico, indipendentemente dalla situazione economica, ma subordinatamente alla condivisione e sottoscrizione del Progetto Individualizzato, al fine di riconoscere la natura di servizio dell'attività svolta e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

3. L'importo mensile del contributo è pari all'importo mensile della pensione minima INPS annualmente rivalutata. In caso di affido per alcuni giorni alla settimana (fino a quattro giorni) il sostegno viene determinato in rapporto ai giorni di presenza del minore presso la famiglia affidataria.

4. L'importo mensile è quantificato in € 300,00 per ogni minore oltre il secondo, affidato presso la stessa famiglia.

5. In caso di affido di sostegno (inteso oltre le tre ore al giorno), il contributo viene riconosciuto per un importo fino a 15,00 euro al giorno.

6. In caso di affido di minori in attesa di adozione in età inferiore a 12 mesi, il contributo viene riconosciuto per un importo fino a 30,00 euro al giorno.

7. In caso di affido presso nuclei familiari parentali tenuti al mantenimento, di cui all'Art. 433 del C.C., l'importo mensile riconosciuto è pari ad €. 300,00.

8. Il sostegno, al compimento del 18° anno di età del minore, potrà continuare ad essere erogato alla famiglia affidataria fino al 21° anno di età, in caso di prosieguo dell'affidamento amministrativo all'Ente locale con provvedimento del Tribunale competente e, a seguito di valutazione di opportunità, anche fino al termine del percorso scolastico fino alla Scuola secondaria di 2° grado.

9. In ogni caso, in sede di definizione del progetto individualizzato, potranno essere proposti, in via eccezionale, importi diversi che dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali.

10. In aggiunta al sostegno di cui al precedenti commi, può essere erogato un sostegno straordinario per spese eccezionali (spese sanitarie non riconosciute dal Servizio Sanitario e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, eventuali spese scolastiche, ecc.), fino ad un massimo annuo di € 400,00.

11. Il sostegno di cui al comma precedente può essere riconosciuto solo previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale, a seguito di

presentazione di preventivo economico delle spese e verrà liquidato successivamente all'esibizione della fattura o altra documentazione fiscale.

12. Il sostegno economico verrà erogato secondo le modalità indicate dalla famiglia affidataria e con spese di eventuale bonifico a suo carico.

13. In caso di rinuncia al sostegno economico, la famiglia affidataria dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione.

14. Il sostegno economico di cui al presente articolo sarà riconosciuto ed erogato sulla base delle effettive risorse complessive disponibili e annualmente stanziare.

15. L'obbligo di mantenimento, ovvero degli altri soggetti di cui all'art.148 C.C., previsto a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia e che condiziona l'accesso ai servizi in termini di partecipazione o compartecipazione ai costi degli stessi.

16. I genitori, ovvero gli altri soggetti di cui all'art. 148 C.C., sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età.

17. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche fuori dalla casa familiare.

18. Sia nei casi di affidamento consensuale che giudiziale extra-familiare i soggetti tenuti al mantenimento compartecipano al sostegno economico di cui al presente articolo.

19. La capacità contributiva dei tenuti al mantenimento sarà valutata secondo i criteri indicati dall'Assemblea dei Sindaci ed approvati dall'Ente gestore.

20. L'impegno alla compartecipazione al sostegno economico viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale ed inserito nel Progetto Individualizzato, in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

21. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui al presente articolo o di inadempienza al medesimo da parte di uno o più tenuti al mantenimento, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento, previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

22. In caso di affido di minori si riconosce agli affidatari uno sconto nelle rette comunali per i servizi alla prima infanzia e scolastici. Detti sconti sono stabiliti con appositi atti regolamentari cui si rinvia.

Art. 29 - INSERIMENTI LAVORATIVI E INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ

1. I Servizi Sociali dell'Unione attivano gli inserimenti lavorativi e di inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità ai sensi della L.R. n. 14/2015 e di ogni altra disposizione normativa nazionale e regionale in materia.

TITOLO V - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONCORSO AL COSTO DEGLI INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI

1. I criteri per la determinazione del concorso al costo delle prestazioni viene definito nell'allegato Regolamento per la partecipazione al costo dei servizi e riguarda i servizi di cui ai successivi articoli.

Art. 30 - SERVIZIO MINORI

1. I genitori del minore inserito dai Servizi Sociali dell'Unione in una struttura semiresidenziale o residenziale mantengono l'obbligo del mantenimento del minore e pertanto sono tenuti a concorrere al pagamento delle rette, anche con riferimento all'art. 147 del codice civile.

2. La quota a carico della famiglia, sia per servizi diurni che residenziali, sarà determinata in base ai criteri definiti nel presente Regolamento e dall'allegato Regolamento per la partecipazione al costo dei servizi.

Art. 31 - SERVIZIO DISABILI

1. Il disabile nella fascia di età 16-64 anni ammesso dai Servizi Sociali dell'Unione in una struttura residenziale concorre al pagamento della retta mensile di inserimento, avendo a riferimento i redditi individuali, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite, fino alla copertura della intera spesa sociale, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali, regionali e dall'allegato Regolamento per la partecipazione al costo dei servizi.

Art. 32 - SERVIZIO ANZIANI - INTEGRAZIONE RETTE STRUTTURE

A) intervento economico a favore di anziani privi di rete familiare:

1. I Servizi Sociali dell'Unione erogano un intervento economico a favore degli anziani ospitati in strutture residenziali o semiresidenziali autorizzate al funzionamento, qualora gli stessi risultino privi di rete familiare e non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta, sulla base di un progetto personalizzato (PAI).

2. E' comunque garantita all'utente, cui i Servizi Sociali dell'Unione integrano la retta, la disponibilità della quota per le spese personali prevista dalla normativa vigente; nel caso in cui l'anziano non sia autosufficiente, chi gestisce tale quota è tenuto a rendicontarne l'impiego ai Servizi Sociali dell'Unione.

3. L'intervento economico integrativo è determinato secondo criteri di equità, solidarietà e gradualità e nella misura necessaria alla sua copertura ed è versato direttamente alla struttura che ospita l'anziano, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata dai Servizi Sociali dell'Unione.

B) intervento economico finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari:

1. Su richiesta degli interessati i Servizi Sociali dell'Unione concedono altresì l'intervento economico integrativo finalizzato all'assolvimento delle

responsabilità familiari a favore dei familiari in linea retta di primo grado, ai donatari, al coniuge o ai soggetti ad esso assimilati per legge, anche se non residenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, che risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo di mantenimento.

2. L'importo di detto contributo è stabilito nell'allegato Regolamento per la partecipazione al costo dei servizi.

3. L'intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l'anziano, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata dai Servizi Sociali dell'Unione.

4. Non si procede all'erogazione del contributo per richiedenti che risultino previe verifiche d'ufficio proprietari di immobili, ad eccezione di quelli che costituiscano l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento da almeno cinque anni; la vendita di immobili effettuata a parenti e/o le donazioni del patrimonio effettuate nell'ultimo quinquennio è equiparata, ai fini dell'erogazione del contributo, al possesso del patrimonio.

C) interventi a favore di adulti e minori inseriti in strutture

1. La disciplina prevista al presente articolo 32, per quanto compatibile, si applica anche al caso di adulti, non anziani, e minori inseriti in strutture residenziali.

TITOLO VI - SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Art. 33 – DEFINIZIONE

1. L'Assistenza Domiciliare di carattere assistenziale, educativo, riabilitativo integra prestazioni quali pasti a domicilio, servizio mensa territoriale, servizio di telesoccorso.

2. L'Assistenza Domiciliare è un servizio prestato da personale qualificato, costituito da una serie di interventi erogati in via temporanea, che si svolgono prioritariamente a domicilio, con lo scopo di:

- favorire la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona, la vita di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue capacità funzionali e la vita di relazione;
- sostenere le famiglie e limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni con pesanti carenze assistenziali e/o educative, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe grave disagio con rischio di ulteriori peggioramenti;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari ponendosi come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
- sostenere, valorizzare ed integrare le capacità genitoriali fornendo strumenti per affrontare momenti di crisi, in un'ottica di prevenzione;
- promuovere e facilitare le relazioni con le risorse della comunità, in particolare attraverso le associazioni e i gruppi di volontariato (anche di volontariato anziano), secondo principi di solidarietà (inter ed intragenerazionale);
- favorire i rapporti genitoriali garantendo la protezione del minore anche in luoghi diversi dal domicilio.

Art. 34 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare o Assistenza Domiciliare Integrata tutti i cittadini residenti nell'Unione minori, adulti – anziani, che si trovino nelle condizioni, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, di seguito individuate:

- α) si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone;
- β) non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- χ) vivano in famiglia ma con grave situazione di disagio e/o con carenze educative, disagio psico-sociale che compromettano uno sviluppo armonico del minore;
- δ) si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo, tali da richiedere inserimenti presso la rete dei servizi;
- ε) anziani non autosufficienti per i quali vengono programmate con i Responsabili delle Direzioni Ospedaliere dimissioni ospedaliere, di concerto con l'U.V.G. territoriale e il responsabile del caso.

Art. 35 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio di carattere assistenziale, tutelare e riabilitativo a favore di minori, adulti e/o anziani è di competenza del Servizio Anziani a cui afferiscono anche le richieste del Servizio Infanzia Età Evolutiva e Genitorialità, Servizio Adulti e Disabili, dei Servizi SER.T e Unità Operativa del Centro di Salute Mentale le cui valutazioni vengono effettuate dagli A.S. dei rispettivi servizi.

2. L'organizzazione del servizio di carattere educativo a favore di minori è di competenza del Servizio Infanzia, Età Evolutiva e Genitorialità.

Art. 36 – ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI

1. Il Servizio Domiciliare si articola di norma su sei giorni la settimana, nei giorni feriali.

2. Salvo diverse indicazioni contenute nel progetto personalizzato, inizia alle ore 7,30 e termina alle ore 19,30.

3. Vengono garantite di norma le attività di cura ed alzata nelle prime ore della mattinata (fino alle ore 10/10,30), i bagni settimanali nelle ore intermedie, il riordino, l'accompagnamento nelle ultime ore della mattinata o nel primo pomeriggio; nelle ultime ore della giornata, la messa a letto.

4. Su proposta motivata dell'Assistente Sociale e per anziani o altri soggetti soli ed in condizioni economiche precarie, si prevede, in via eccezionale, l'erogazione del Servizio il sabato pomeriggio e festivi in genere.

5. Orari, tipologia di intervento, durata, sono oggetto di progetto assistenziale personalizzato.

Art. 37 – CRITERI DI PRIORITÀ PER LA PRESA IN CARICO

1. Nel rispetto delle previsioni di Bilancio che annualmente viene definito dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina, nei progetti di Assistenza Domiciliare avranno la precedenza, tenendo conto delle risultanze di cui al "Profilo di fragilità" riportato al superiore Art. 11:

- le persone sole;

- le persone anche con familiari conviventi, non in grado di gestire autonomamente la situazione;
 - nuclei familiari a rischio di tutela del minore, disabile, anziano che richiedono un supporto tecnico temporaneo.
2. A parità di problematicità di situazione, ha la precedenza la persona con ISEE inferiore.

Art. 38 – PASTI A DOMICILIO

1. È previsto il Servizio di recapito a domicilio di pasti caldi pronti. L'assistenza virtuale rappresenta il completamento del S.A.D. o A.D.I.. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio coincidono con quanto indicato per il S.A.D. o A.D.I.

Art. 39 – TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

1. È previsto il Servizio di telesoccorso o teleassistenza a domicilio tramite apposita convenzione con soggetto convenzionato. Detto intervento rappresenta di norma il completamento del S.A.D. o A.D.I.. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio coincidono con quanto indicato per il S.A.D. o A.D.I.

Art. 40 – SOSPENSIONE E DECADENZA DEL SERVIZIO

1. Il Servizio viene sospeso nei seguenti casi:

- ☞ richiesta motivata da parte dell'utente/familiare/legale rappresentante;
- Ⓞ assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- Ⓜ ricovero provvisorio dell'utente in strutture residenziali o ospedaliere;
- Ⓢ variazioni delle condizioni che avevano reso necessario l'attivazione del servizio;
- Ⓜ mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio per due mensilità, se la sospensione non riguardi prestazioni essenziali che, qualora interrotte, comporterebbero un grave pregiudizio alla persona;
- ✂ accertata difficoltà, anche previo sopralluogo da parte di personale tecnico abilitato, nell'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- Ⓜ mancato riconoscimento del ruolo degli operatori del servizio, tale da compromettere l'efficacia e la qualità dell'intervento;
- Ⓜ altre situazioni su valutazione del Servizio Sociale.

2. Il beneficiario decade dal Servizio nei seguenti casi:

- a) trasferimento, ricovero definitivo presso strutture residenziali o decesso dell'utente;
- b) modifiche sostanziali della situazione per cui il servizio erogato non è più in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni assistenziali del beneficiario;

- c) allontanamento dal domicilio e sospensione dal servizio per un periodo superiore ai 90 giorni, con esclusione dei casi di ricovero per motivi sanitari in struttura ospedaliera o in struttura residenziale per anziani ;
- d) mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio per tre mensilità, qualora la cessazione non riguardi prestazioni essenziali che, qualora interrotte, comporterebbero un grave pregiudizio alla persona;
- e) reiterato mancato riconoscimento del ruolo degli operatori del servizio, tale da compromettere l'efficacia e la qualità dell'intervento verificate tramite verifiche del competente servizio dell'Unione;
- f) permanente difficoltà nell'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza;
- g) qualora la "motivazione" di cui al precedente comma 1, lett. a. si sia rilevata incongruente rispetto ai contenuti ed alle finalità del PAI;
- h) altre situazioni su valutazione del Servizio Sociale.

Art. 41 – DIRITTI E DOVERI DEI RICHIEDENTI

1. Per un migliore svolgimento del servizio il fruitore deve attenersi a quanto segue:

- a) confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando su apposito modulo;
- b) avvertire l'Assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'Assistente Domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- c) non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal contratto;
- d) non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;
- e) nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione della spesa, se prevista.

2. Eventuali disservizi e/o reclami inerenti al personale addetto devono essere preventivamente segnalati al Responsabile del Caso; eventualmente, in caso che permanga una situazione di insoddisfazione eventuali reclami vanno inoltrati al Dirigente dei Servizi Sociali.

Art. 42 – DOMANDA

1. L'interessato, o chi lo rappresenta, rivolge tramite l'Assistente Sociale Territoriale apposita domanda al Dirigente dei Servizi Sociali dell'Unione cui vanno allegati i seguenti documenti, sostituiti dall'autocertificazione ove è previsto dalla legge:

- certificazione medica di cui è già in possesso o, in assenza, certificato del Medico di Base (qualora la Responsabile del Caso ne ravvisi la necessità), valutazione U.V.G. o U.V.H.;
- dichiarazione ISEE;
- ricevute di pagamento di spese sociali (ricoveri in istituzioni, assistenza domiciliare attuata da privati, ecc.) e sanitarie che abbiano carattere di continuità (sostituibili con autocertificazione).

2. Lo stato di famiglia va acquisito d'ufficio.

3. L'Assistente Sociale riceve su apposita modulistica la domanda dell'interessato, o chi lo rappresenta, la protocolla, procede alla visita domiciliare per la prima verifica della situazione (entro 10 giorni, se urgente entro 3 giorni).
4. Se la situazione è di sola competenza sociale, verificata la compatibilità con le risorse a disposizione, organizza la risposta dopo aver provveduto a richiedere l'autorizzazione al Capo Servizio, di norma scritta, ed a seguito di decisione assunta in sede di Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali.
5. E' possibile l'attivazione in emergenza degli interventi, previa autorizzazione anche telefonica del Capo Servizio competente, verificate comunque le disponibilità di bilancio e da sottoporre a ratifica da parte della Commissione stessa.
6. Dopo aver compilato, assieme all'operatore R.A.A., la prima ipotesi di progetto, attiva il servizio, dopo aver sottoscritto, unitamente al fruitore, il contratto di servizio e l'accettazione del pagamento del contributo orario che dovrà essere corrisposto in base all'entità del proprio reddito.
7. Per accedervi nuovamente sarà necessario ripresentare una nuova domanda.

Art. 43 – CONTRIBUZIONE

1. Le persone ammesse a detti servizi sono tenute a partecipare al costo degli stessi come indicato nell'allegato regolamento di partecipazione ai costi dei servizi.
2. Qualora l'assistente sociale o i competenti uffici dell'Unione territoriale valuti l'impossibilità del richiedente a coprire i costi dei servizi, per situazioni socio economiche non rilevanti ai fini ISEE, così come sopra determinati, dovrà essere inoltrata la pratica di integrazione economica.
3. I limiti e le modalità della partecipazione alle spese, mediante il pagamento di quote differenziate in rapporto alle condizioni economiche, sono stabiliti dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina con apposito atto deliberativo.
4. Con cadenza annuale i Servizi Sociali verificano le condizioni reddituali dei fruitori del servizio acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione della spesa.
5. Resta fermo che, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, verrà effettuata la richiesta di compartecipazione al costo del servizio in ragione della loro situazione economica, ai familiari in linea retta di primo grado, ai beneficiari di donazioni, al coniuge o ai soggetti ad esso assimilati per legge; tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico.
6. Il concorso nella spesa viene richiesto, oltre che al diretto interessato, anche ai familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.. Ogni caso, dal punto di vista della soluzione progettuale, va esaminato anche con riferimento ai tenuti al mantenimento o all'assegno alimentare.

Art. 44 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

1. La quota di contribuzione è corrisposta, di norma, mensilmente in forma posticipata, secondo le modalità concordate tra utente e Servizi Sociali dell'Unione, sulla base delle effettive ore erogate. Il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione.
2. La revisione della quota oraria dovuta, così come il progetto di intervento, è effettuata annualmente o in qualsiasi momento quando richiesto dall'utente o il Servizio venga a conoscenza di modifiche della situazione.

Art. 45 – ESONERI

1. Su richiesta motivata dell'interessato e/o proposta motivata dell'Assistente Sociale, possono essere concessi esoneri o riduzioni dell'onere contributivo nelle situazioni di particolare disagio personale ed emarginazione sociale (es. minori a rischio, utenti con problematiche psichiatriche, ecc.) per le quali la richiesta di contribuzione potrebbe precludere ogni possibilità di approccio, sostegno, recupero.
2. La decisione è di competenza della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali.

TITOLO VII - SERVIZI IN FAVORE DEI SOGGETTI DISABILI O AD ALTA COMPLESSITÀ

Art. 46 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DISABILI – FINALITA'

1. Il servizio di trasporto collettivo disabili si rivolge ad adulti e minori che necessitano del trasporto presso Centri Socio Riabilitativi e Centri Socio-Occupazionali diurni, secondo le indicazioni del Servizio Sociale.

Art. 47 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il servizio si svolge secondo gli orari e le fermate concordate in base alle domande pervenute ed alla residenza degli utenti, con particolare riguardo alle attività ed agli orari stabiliti dalle strutture cui sono destinati gli stessi.
2. Il punto di raccolta degli utenti di norma è presso la propria abitazione, oppure, in caso di palesi e notevoli difficoltà, dal punto più prossimo all'abitazione stessa agevolmente raggiungibile dall'automezzo destinato al servizio. Gli orari e le sedi di raccolta saranno concordati con i servizi e quindi comunicati alle famiglie.
3. Qualora l'esercente la potestà genitoriale o la persona adulta eventualmente da questo delegata, non prenda in consegna l'utente al luogo ed all'orario programmato per il rientro, sarà tenuto a rimborsare direttamente al gestore del servizio il maggior onere da questa sostenuto per le azioni poste in essere a tutela dell'utente, sulla base dei criteri definiti dal servizio sociale.
4. Il servizio può essere sospeso nei seguenti casi:
 - a) reiterata inosservanza delle corrette norme di comportamento;
 - b) mancato pagamento della tariffa (se prevista) a carico dell'utente, ad un mese dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;

c) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Art. 48 - SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI - FINALITA'

1. Possono essere attivate forme di trasporto individuale a carattere continuativo o per periodi definiti in relazione a specifiche esigenze rappresentate al Servizio Sociale. Per tale necessità viene attivato un servizio attraverso un operatore dedicato e mezzo idoneo in relazione alle esigenze dell'utente.

2. La prestazione di cui al comma 1 può essere garantita anche con i contributi economici di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente Regolamento.

Art. 49 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI

1. Periodicamente, di norma annualmente, la Giunta dell'Unione della Romagna Faentina fissa le tariffe applicabili per i vari interventi di cui agli articoli 46 e 48 tenendo conto dell'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e come da allegato Regolamento di partecipazione ai costi dei servizi sociali dell'Unione della Romagna Faentina.

2. Nel caso in cui l'ISEE non venga presentato entro un mese dalla avvenuta presentazione della richiesta di accesso al servizio o nel caso in cui non venga rinnovato entro un mese dalla sua scadenza, verrà applicata la tariffa massima.

3. Coloro che beneficiano di significativi contributi nazionali, regionali, e/o altri contributi economici finalizzati alla cura, assistenza e sostegno a domicilio delle persone in stato di non autosufficienza, quali per esempio il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA) non potranno beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente comma 1.

4. In tal caso la tariffa applicata sarà quella massima prevista, fatti salvi i casi di cui al precedente Art. 14, nonché delle determinazioni che potranno essere assunte, in sede di adozione delle tariffe da parte della Giunta dell'Unione, tenendo conto dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi previsti dalla normativa.

Art. 50 - INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI - FINALITA'

1. E' possibile prevedere l'inserimento di soggetti disabili in strutture residenziali e semi-residenziali in grado di garantire una risposta efficace ai bisogni assistenziali ed educativi rilevati dai servizi preposti.

Art. 51 - INSERIMENTI PROTETTI PER SITUAZIONI AD ELEVATA COMPLESSITÀ - FINALITÀ

1. Le situazioni ad elevata complessità riguardano persone in carico al servizio sociale dell'Unione della Romagna Faentina ed eventualmente anche ai servizi dell'Azienda USL e si caratterizzano per la necessità di prevedere un inserimento presso una struttura di tipo assistenziale o a carattere socio-sanitario per la presenza di problemi di grave disagio sociale o abitativo, problemi legati all'uso di sostanze psicoattive, patologie psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo socio-sanitario.

2. Gli inserimenti di cui al precedente comma 1 sono rappresentati dalle seguenti tipologie:

- a) inserimenti in strutture di housing sociale per emergenze di tipo abitativo (servizi per l'inserimento abitativo). Qualora la situazione in carico richiedesse un intervento inderogabile e non vi fossero sufficienti posti disponibili nelle strutture gestite dall'Ambito, si potrà ricorrere al mercato privato per il tempo strettamente necessario;
- b) inserimenti protetti in strutture dedicate (centri diurni, laboratori occupazionali, ecc.)

3. Per le situazioni in carico anche ai servizi sanitari, in assenza di uno specifico protocollo volto a disciplinare i rapporti tra Unione della Romagna Faentina ed Azienda Sanitaria, saranno ogni volta definiti specifici accordi tra le parti ai fini della gestione dell'intervento sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 52 - INSERIMENTI FUORI TERRITORIO DISTRETTUALE

1. Qualora, per motivi indipendenti dalle indicazioni dei servizi preposti (ad es. la volontà dell'interessato, della famiglia, del rappresentante legale), ed in presenza di risorse adeguate a livello locale, la persona decida per l'inserimento in servizi o in strutture situate al di fuori dal territorio dell'Unione della Romagna Faentina, ai fini della determinazione dell'eventuale compartecipazione si potranno considerare solo le spese pari a quelle previste per soggetti frequentanti analoghi servizi presenti sul territorio; l'eventuale differenza rimane a carico dell'utente o della sua famiglia.

2. In caso di impossibilità a farvi fronte, l'utente verrà ricollocato presso la risorsa idonea individuata dai servizi preposti.

3. Il presente articolo non si applica alle situazioni che richiedono servizi o prestazioni non presenti nell'offerta territoriale o nel caso in cui alle indicazioni dei servizi non corrisponda la disponibilità di posti da parte delle strutture locali individuate. In questa seconda ipotesi sarà cura dell'Ambito attivarsi per la definizione della ripartizione degli oneri rispetto ai servizi o Enti localmente deputati.

Art. 53 – CRITERI DI PRIORITA'

1. Qualora il Servizio Sociale dell'Unione non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione dei servizi del presente Titolo sarà assicurata tenendo conto delle risultanze di cui al "Profilo di fragilità" al superiore Art. 11, ed all'Art. 37.

2. Qualunque sia l'esito del processo valutativo, è sempre possibile la rivalutazione periodica da parte dei servizi che hanno in carico l'utente o per iniziativa diretta della persona.

3. Per le richieste di servizio per le quali è prevista la presentazione della domanda entro un termine temporale, a parità di punteggio di valutazione della fragilità, verrà data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.

TITOLO VIII – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Art. 54 - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. L'Amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

2. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

3. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

4. Per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

5. L'amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del Giudice Tutelare.

6. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

7. Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare preferisce valorizzare la rete familiare individuando prioritariamente i seguenti soggetti:

- il coniuge, o i soggetti ad esso assimilati per legge, che non sia separato legalmente;
- la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre;
- il figlio;
- il fratello o la sorella;
- il parente entro il quarto grado;
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

8. Qualora il Giudice Tutelare affidi l'incarico di Amministratore di sostegno ai Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina, il Dirigente è tenuto a segnalare tempestivamente la presenza di conflitti di interesse conclamati ed emergenti.

TITOLO IX – NORME FINALI

Art. 55 – CONTROLLO NELL'EROGAZIONE DELLA SPESA

1. L'Unione della Romagna Faentina esercita obbligatoriamente il controllo sulle documentazioni istruttorie prodotte nella gestione di ogni situazione.

2. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione precedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

3. I controlli effettuati sulle autocertificazioni, nonché i riscontri con le altre Pubbliche Amministrazioni su loro banche dati sono finalizzati a garantire la

massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

4. I controlli possono consistere in:

- a) verifiche ispettive periodiche a campione, su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi, tramite apposita determinazione del Dirigente responsabile che ne fissa le quantità;
- b) analisi documentali,
- c) gestione delle segnalazioni e dei reclami.

Art. 56 – MODALITA' DEI CONTROLLI

1. L'Unione della Romagna Faentina può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.

2. Le verifiche dirette sono effettuate dall'Unione della Romagna Faentina accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.

3. Una quota delle verifiche viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

Art. 57 – ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti l'Unione della Romagna Faentina si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione, fatto salvo quanto specificatamente indicato nei vari servizi di cui al presente Regolamento.

2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, ove sanabile, il Servizio Sociale dell'Unione della Romagna Faentina deve verificare:

- a) l'evidenza dell'errore;
- b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

3. Qualora sia rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese, il Servizio Sociale dell'Unione della Romagna Faentina si attiverà per adottare ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 58 – AZIONI DI RIVALSA DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

1. I beneficiari che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Servizio Sociale dell'Unione della Romagna Faentina su

dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili ai sensi di legge. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art. 59 – DECADENZA DALL'UTILIZZO DEI SERVIZI

1. La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Servizio Sociale dell'Unione della Romagna Faentina nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che ne hanno determinato l'erogazione.

2. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato nei Servizi di cui al presente Regolamento, la decadenza può essere disposta anche nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento per almeno tre mesi consecutivi da parte dell'utente o degli altri soggetti obbligati della quota di compartecipazione dovuta;
- b) mancato utilizzo del Servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore ad un mese;
- c) reiterato non rispetto delle regole previste per il regolare funzionamento del Servizio.

3. La decadenza dall'utilizzo del Servizio viene comunicata dal Servizio Sociale dell'Unione della Romagna Faentina al destinatario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 60 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui i Servizi Sociali dell'Unione vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste.

2. I Servizi Sociali dell'Unione periodicamente verificano la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.

3. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs 196/2003 ed, in particolare, che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter assistenziale del presente Regolamento ed i soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

Art. 61 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera approvativa e viene applicato per tutti gli interventi attivati successivamente a tale data e per gli interventi già attivati al momento della proroga degli stessi fatto salvo quanto specificatamente indicato negli articoli precedenti.

2. Gli interventi in essere dovranno essere resi conformi al presente dispositivo sulla base dei vigenti P.A.I. e P.E.I. e di quelli da attivarsi o adeguarsi successivamente.

3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade l'operatività di quelli precedentemente approvati e in vigore riguardanti la disciplina delle materie delegate.

Art. 62 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dagli organi competenti ai sensi di legge, previa deliberazione di approvazione delle relative proposte da parte del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina.

2. La quantificazione degli importi nonché delle forme di compartecipazione al costo dei servizi di cui al presente Regolamento possono essere riviste annualmente in sede di previsione del Bilancio dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina ed approvati dall'organo competente in materia di determinazione delle tariffe.

3. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità, agli obiettivi ed ai principi di cui al presente regolamento, possono essere ammesse deroghe a quanto specificatamente definito, purché adeguatamente motivate.



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI DELL'UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Indice

NORME GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Costo dei servizi	3
Art. 3 - Agevolazioni tariffarie.....	3
Art. 4 - Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali.....	3
Art. 5 - Interventi e servizi.....	4
PARTE I - INTERVENTI DOMICILIARI E TERRITORIALI ANZIANI E DISABILI ...	4

SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO SAD - ADI (con FRNA).....	4
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVA SAD - ADI (con FRNA)	4
SERVIZIO DI TELESOCCORSO SAD - ADI (con FRNA).....	4
TRASPORTO DISABILI COLLETTIVO	5
TRASPORTO DISABILI INDIVIDUALE	5
PARTE II - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI	5
INTEGRAZIONE RETTE DA RICOVERO ANZIANI	5
INTEGRAZIONE RETTE DI DISABILI E ADULTI INSERITI IN STRUTTURE	5
PARTE III - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI.....	7
INTEGRAZIONE RETTE DA RICOVERO PER ANZIANI IN CENTRI DIURNI	7
INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI (CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI)	7
INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI (LABORATORI /CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI).....	7
PARTE IV - INTERVENTI E SERVIZI	8
ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA.....	8
SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI.....	8
SERVIZI RESIDENZIALI.....	9
PARTE V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO.....	9
Art. 6 - Modalità di richiesta di agevolazione	9
Art. 7 - Utilizzo dei dati personali.....	10
Art. 8 - Decorrenza	10
Art. 9 - Riferimenti normativi.....	10

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento si applica per gli interventi sociali agevolati erogati nei territori dei Comuni aderenti all'Unione della Romagna Faentina.
2. La compartecipazione alle spese dei servizi e degli interventi sono suddivisi in quattro tipologie di intervento da considerarsi comunque non esaustive:
 - α) interventi domiciliari e territoriali
 - β) servizi residenziali
 - χ) servizi semiresidenziali
 - δ) interventi di sostegno economico
3. Per la partecipazione al costo dei servizi di cui al precedente comma 1 da parte degli utenti si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al DPCM n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il presente Regolamento si integra e costituisce parte integrante al Regolamento per la Gestione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina.

Art. 2 - Costo dei servizi

1. Le tariffe da corrispondere per l'utilizzo dei servizi e degli interventi di cui al precedente art. 1 sono, di norma, determinate annualmente dalla Giunta dell'Unione della Romagna Faentina in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, fermo restando la comunicazione alle parti sociali.

Art. 3 - Agevolazioni tariffarie

1. Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie coloro che ne facciano richiesta e che si trovino nelle condizioni economiche determinate. A tal fine vengono individuate specifiche soglie ISEE per le relative agevolazioni, distinte per ogni specifico servizio. Dette tariffe e soglie ISEE potranno, di norma, essere modificate annualmente con apposito atto della Giunta dell'Unione della Romagna Faentina.
2. Gli utenti che per libera scelta intendono non presentare il proprio I.S.E.E. saranno tenuti alla compartecipazione massima (e quindi al 100%) ai costi degli interventi e servizi di cui al presente Regolamento e pertanto per questi utenti si applicherà la tariffa massima stabilita per il servizio od intervento richiesto.

Art. 4 - Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali

1. L'Unione della Romagna Faentina garantisce le prestazioni ed i servizi sociali qui regolamentati nell'ambito dei programmi individualizzati di cui al Regolamento per la Gestione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali anche mediante la concessione ai destinatari di titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, con indicazione delle prestazioni e

dei servizi che devono essere erogati, delle caratteristiche degli stessi e delle modalità di fruizione.

2. I destinatari degli interventi che dispongono del titolo di esenzione scelgono, nell'ambito dell'elenco dei servizi accreditati dall'Unione della Romagna Faentina, il soggetto cui rivolgersi per ottenere i servizi e le prestazioni definiti.

3. L'Unione della Romagna con apposito e successivo atto determina le tariffe e le modalità di rimborso delle prestazioni totalmente o parzialmente esenti.

Art. 5 - Interventi e servizi

PARTE I - INTERVENTI DOMICILIARI E TERRITORIALI ANZIANI E DISABILI

SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO SAD - ADI (con FRNA)

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sul costo del servizio
da € 0,00 a € 6.710,00	30%
da € 6.710,01 a € 10.075,00	50%
Oltre € 10.075,00	100%

Per il servizio di Pasti a Domicilio le esenzioni totali sono concesse solo per casi sociali comprovati da apposita relazione e dichiarazione dell'Assistente Sociale, responsabile del caso.

Per i PASTI in ADI la tariffa viene decurtata della relativa quota FRNA.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO EDUCATIVA-SAD - ADI (con FRNA)

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sul costo del servizio
Da €. 0 a €. 5.825,00	20%
da €. 5.825,00 a € 6.708,00	30%
da € 6.708,01 a € 7.500,00	40%
da € 7.500,01 a € 10.075,00	60%
da € 10.075,01 a € 13.000,00	80%
Oltre € 13.000,00	100%

L'assistenza socio educativa è erogata a titolo gratuito solo in caso di utenti presi in carico su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e da questi dichiarati espressamente esenti.

Per l'assistenza domiciliare in ADI la tariffa viene decurtata della relativa quota FRNA.

SERVIZIO DI TELESOCORSO SAD - ADI (con FRNA)

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sul costo del servizio
da € 0,00 a € 6.708,00	30%

da € 6.708,01 a € 10.075,00	50%
Oltre € 10.075,00	100%

Per il Telesoccorso in ADI la tariffa viene decurtata della relativa quota FRNA.

In caso di utenti che fruisce di più servizi tra quelli sopra elencati si applica uno sconto tariffario pari al 5% sul servizio di maggior costo a carico dell'utente.

In presenza dell'indennità di accompagnamento, non concorrendo la stessa al calcolo della situazione reddituale ai fini ISEE, sarà applicata la percentuale della fascia immediatamente superiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti di soggetti in condizione di gravissima disabilità certificata, ai sensi della DGR 2068/2004.

In caso di gravissima disabilità certificata, si applica la tariffa della fascia ISEE immediatamente inferiore a quella di pertinenza.

TRASPORTO DISABILI COLLETTIVO

L'importo della quota di compartecipazione al servizio a carico dell'utente è il 100% della quota mensile determinata.

In caso di frequenza inferiore a 11 giornate mensili, anticipatamente comunicata al servizio competente, la quota di compartecipazione alle spese viene ridotta del 50%.

In caso di mancata frequenza per tutto il mese, anticipatamente comunicata al servizio competente, la quota di compartecipazione alle spese non è dovuta.

TRASPORTO DISABILI INDIVIDUALE

La compartecipazione al costo del servizio è definita in base all'effettivo costo sostenuto, e definito in base a successivo, apposito atto.

PARTE II - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI

INTEGRAZIONE RETTE DA RICOVERO ANZIANI

INTEGRAZIONE RETTE DI DISABILI E ADULTI INSERITI IN STRUTTURE

I criteri per la determinazione del concorso al costo delle prestazioni da parte dei cittadini viene così definito:

- a) intervento economico a favore di anziani, adulti, disabili, minori, privi di rete familiare o non in grado di provvedere all'integrale copertura della retta.**

L'intervento economico integrativo è determinato secondo criteri di equità, solidarietà e gradualità e nella misura necessaria alla sua copertura ed è versato direttamente alla struttura che ospita l'utente, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata da Servizi Sociali.

Il ricovero di tipo residenziale assolve a tutti i compiti di mantenimento, cura e promozione del benessere dell'assistito, pertanto in caso di assunzione della relativa retta a totale carico dell'Unione, a favore di qualunque tipologia di utenza, fatta salva una quota mensile per piccole spese personali da lasciare nella disponibilità dell'assistito, saranno introitate direttamente dall'Unione a titolo di deduzione dal costo sociale complessivo, a copertura anche parziale della spesa, tutte le provvidenze economiche, le indennità od altri interventi di tipo economico di cui l'assistito fosse eventualmente beneficiario.

E' garantita all'utente, cui i Servizi Sociali integrano la retta, la disponibilità di una quota per le spese personali equivalente ad un quinto dell'importo della pensione minima INPS compresa la tredicesima mensilità e il cui utilizzo deve essere debitamente rendicontato dal beneficiario o dal familiare/tutore/amministratore/caregiver ai Servizi Sociali.

b) intervento economico finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari.

Su richiesta degli interessati i Servizi Sociali dell'Unione concedono altresì l'intervento economico integrativo finalizzato all'assolvimento delle responsabilità familiari a favore dei familiari in linea retta di primo grado, ai donatari e al coniuge e ai soggetti ad esso assimilati per legge; anche se non residenti nei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, che risultino impossibilitati ad assolvere all'obbligo di mantenimento.

L'importo di detto contributo sarà pari al 100% della somma necessaria alla copertura della retta da ricovero nel caso in cui l'ISEE previsto dalla normativa vigente sia inferiore a € 7.500,00; mentre non verrà corrisposto alcun contributo nel caso in cui l'ISEE superi il valore di € 15.000,00.

Nell'ipotesi in cui l'ISEE del nucleo si collochi tra € 7.500,00 ed € 15.000,00 l'entità del contributo è data dalla somma residua da pagare decurtata della percentuale derivante dal seguente calcolo:

$$(\text{Valore ISEE} - 7.500,00) : 115$$

Nell'ipotesi in cui il tenuto al mantenimento stia già contribuendo al mantenimento di altri familiari inseriti in struttura, il suo ISEE viene ridotto del 25%. L'intervento economico integrativo è versato direttamente alla struttura che ospita l'utente, la cui ammissione deve essere preventivamente autorizzata dai Servizi Sociali.

Non si procede all'erogazione del contributo per richiedenti che siano proprietari di immobili, ad eccezione di quelli che costituiscano l'abitazione principale dei tenuti al mantenimento da almeno cinque anni; la vendita di immobili effettuata a parenti e/o le donazioni del patrimonio effettuate nell'ultimo quinquennio è equiparata, ai fini dell'erogazione del contributo, al possesso del patrimonio.

PARTE III - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI ANZIANI E DISABILI

Ai sensi dell'Art. 49 comma 3 del "Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", a coloro che beneficiano di significativi contributi nazionali, regionali, e/o altri contributi economici, quali per esempio il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), finalizzati alla cura e assistenza nei servizi semiresidenziali non inferiori al 30%, non verranno applicate le percentuali di agevolazione in base alle fasce ISEE. In tal caso la tariffa applicata sarà quella massima prevista, fatti salvi i casi di cui all'Art. 14 del Regolamento stesso nonché delle determinazioni che potranno essere assunte, in sede di adozione delle tariffe da parte della Giunta dell'Unione, tenendo conto dei criteri di compartecipazione al costo dei servizi previsti dalla normativa.

INTEGRAZIONE RETTE DA RICOVERO PER ANZIANI IN CENTRI DIURNI

VALORE ISEE	Percentuale copertura della retta della struttura
da € 0,00 a € 5.700,00	100%
da € 5.700,01 a € 7.500,00	50%
Oltre € 7.500,00	30%

INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI (CENTRI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI)

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sulla quota giornaliera
da €. 0,00 a €. 6.708,00	20%
da €. 6.7080,01 a €. 7.500,00	30%
Da €. 7.500,01 a €. 10.075,00	50%
da €. 10.075,01 a €. 13.000,00	75%
Oltre €. 13.000,00	100%

INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI (LABORATORI/CENTRI SOCIO OCCUPAZIONALI)

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sulla quota giornaliera
da €. 0,00 a €. 6.708,00	20%
da €. 6.7080,01 a €. 7.500,00	30%
Da €. 7.500,01 a €. 10.075,00	50%
da €. 10.075,01 a €. 13.000,00	75%
Oltre €. 13.000,00	100%

Per i centri socio-occupazionali e socio-riabilitativi, qualora il disabile percepisca il solo assegno di invalidità verrà applicata la percentuale di contribuzione della fascia immediatamente inferiore.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti di soggetti in condizione di gravissima disabilità certificata, ai sensi della DGR 2068/2004.

Per i centri socio-occupazionali e socio-riabilitativi diurni per disabili, in caso di assenza per malattia e di assenza programmata uguali o superiori alle 10 giornate mensili, con mantenimento del posto, l'utente è tenuto a pagare l'80% della retta giornaliera dovuta. In caso di assenze inferiori alle 10 giornate mensili, la retta è dovuta integralmente.

Nel periodo compreso dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno, l'utente che ha comunicato preventivamente al gestore ed al competente Servizio dell'Unione, la propria assenza programmata, non dovrà corrispondere la retta giornaliera dovuta relativamente al periodo di assenza, ed ha diritto al mantenimento del posto.

In caso di ricovero ospedaliero superiore ai 10 giorni, l'utente non dovrà corrispondere la retta giornaliera dovuta per il periodo a decorrere dal 11° giorno di ricovero fino al giorno di dimissione incluso.

Per i centri socio-occupazionali e socio-riabilitativi diurni, in caso di frequenza part-time prevista dal Piano Educativo Individualizzato, l'utente è tenuto a pagare il 60% della retta giornaliera dovuta.

PARTE IV - INTERVENTI E SERVIZI

ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sul costo del servizio
Da €. 0 a €. 25.000,00	0%
da €. 25.000,01 a € 27.000,00	30%
da € 27.000,01 a € 29.0000,00	40%
da € 29.000,01 a € 31.000,00	60%
da € 31.000,01 a € 33.000,00	80%
Oltre € 33.000,00	100%

TARIFFA ORARIA MASSIMA € 10,00

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sul costo del servizio
Da €. 0 a €. 25.000,00	0%
da €. 25.000,01 a € 27.000,00	30%
da € 27.000,01 a € 29.0000,00	40%
da € 29.000,01 a € 31.000,00	60%
da € 31.000,01 a € 33.000,00	80%
Oltre € 33.000,00	100%

TARIFFA MASSIMA E' QUELLA DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Gli inserimenti sono effettuati a titolo gratuito in caso di minori la cui presa in carico sia ingiunta da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e da questa dichiarati espressamente esenti.

SERVIZI RESIDENZIALI

VALORE ISEE	Percentuale di tariffa applicata sul costo del servizio
Da €. 0 a €. 40.000,00	0%
da €. 40.000,01 a € 42.000,00	30%
da € 42.000,01 a € 45.0000,00	40%
da € 45.000,01 a € 48.000,00	60%
da € 48.000,01 a € 51.000,00	80%
Oltre € 51.000,00	100%

TARIFFA MASSIMA E' € 80 AL GIORNO

Le integrazioni sono erogate a totale carico dell'Unione in caso di minori la cui presa in carico sia ingiunta da provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e da questa dichiarati espressamente esenti.

PARTE V - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Per gli interventi di sostegno economico si fa espresso riferimento agli Artt. Di cui al Titolo IV del "Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" di cui il presente costituisce Allegato.

In riferimento ai contributi rivolti alle famiglie affidatarie di minori, si fa espresso riferimento agli Art. 28 del "Regolamento per la gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" di cui il presente costituisce Allegato.

NORME FINALI

Art. 6 - Modalità di richiesta di agevolazione

Le domande per ottenere il beneficio vanno presentate al Settore Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina e dovranno essere corredate dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 secondo le indicazioni di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e sue mm. ed ii..

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni indicate dal presente Regolamento si farà riferimento alla disciplina vigente al momento della richiesta (Vedi ISEE);

La relativa modulistica è a disposizione presso il Settore Servizi Sociali che curerà l'istruttoria della pratica per la verifica della sussistenza dei requisiti e tutti gli adempimenti conseguenti. L'esito dell'istruttoria sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data della richiesta. L'accoglimento della richiesta e l'indicazione della tariffa da applicare per ogni singolo caso saranno definiti con apposito atto del Responsabile del Settore sulla base dei criteri fissati dal presente Regolamento.

Le domande di agevolazione tariffaria dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla data dell'inserimento nel servizio di cui si intende fruire presentando l'attestazione ISEE in corso di validità.

In sede di attivazione del presente regolamento, per gli utenti che già fruiscono dei servizi e che intendono accedere alle agevolazioni tariffarie devono presentare l'attestazione ISEE in corso di validità, da produrre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso in cui l'ISEE non venga presentato entro un mese dalla avvenuta presentazione della richiesta di accesso al servizio o nel caso in cui non venga rinnovato entro un mese dalla sua scadenza, verrà applicata la tariffa massima.

Le dichiarazioni presentate saranno oggetto di appositi controlli anche a campione, nella misura compresa tra il 5% ed il 10%, e comunque ogni qualvolta sussistano ragionevoli dubbi relativamente alla veridicità dei dati in esse contenuti ai sensi della vigente normativa. E' pertanto facoltà dell'Unione della Romagna Faentina di procedere all'attivazione della Guardia di Finanza per i controlli relativi ai redditi e al patrimonio.

Per le funzioni di controllo il Responsabile del Servizio competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente Settore adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 7 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alle persone di cui il servizio venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono all'Unione della Romagna Faentina e con le modalità previste dalla vigente normativa in tema di tutela della riservatezza e dei dati personali. I dati potranno essere

comunicati per finalità istituzionali inerenti la specifica pratica ad altri Uffici Comunali e a Enti Pubblici diversi (INPS, Ministero del Tesoro, Ministero delle Finanze, AUSL, ecc.) .

Art. 8 - Decorrenza

Le norme del presente regolamento hanno carattere sperimentale per il periodo di un anno e si applicano ai sensi dell'Art. 61 del Regolamento per la Gestione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina.

e saranno soggette a verifica ed eventualmente a modifiche e/o integrazioni da parte della Giunta dell'Unione qualora se ne riscontrassero criticità e difficoltà applicative, sia di carattere amministrativo sia economico.

Art. 9 - Riferimenti normativi

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Per tutte le altre prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alla popolazione si fa riferimento al "Regolamento per la Gestione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina".